

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PNRR- AVVISO M2C1.1.I1.1- LINEA DI INTERVENTO C - ID PROPOSTA MTE11C_00000830

Depuratore di Fossano (CN): Digestione Anaerobica e produzione di biometano

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA



SEDE LEGALE
P.zza Dompè n°3
12045 FOSSANO (CN)

SEDE OPERATIVA
Via Carello n° 5
12038 SAVIGLIANO (CN)

REVISIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
01	21.06.2023	Panero F.	<i>26/06/23</i>	_____

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1489 Dott. Ing. Fabrizio Panero

ALPI ACQUE S.p.A.
Via Carello, n°5 – 12038 SAVIGLIANO (CN)

SCALA:

-

ELABORATO:

BIOMET_10

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PRELIMINARE

Divieto di divulgazione o riproduzione legge 22.04.41 n.633 e s.m.i.

Le quote sono espresse utilizzando le unità di misura (inclusi multipli e sottomultipli) del SI (Sistema Internazionale di unità di misura). L' Impresa Costruttrice è tenuta a verificare quote e misure prima dell' inizio dei lavori.

INDICE

INDICE.....	2
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
ART.3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	7
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	9
ART. 8 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	10
ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE...10	
ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE11	
ART. 11 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI.....11	
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	12
ART. 12 - CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	12
ART. 13 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....13	
ART. 15 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....14	
ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.P.15	
ART.17 - PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE.....15	
ART.18 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	16
ART. 19 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	17
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	19
ART.20 - ANTICIPAZIONE	19
ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PAGAMENTI - PAGAMENTI IN ACCONTO..19	
ART. 22 - PAGAMENTI A SALDO.....21	
ART.23 - RITARDI NEL PAGAMENTO	21
ART.24 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	22
ART. 25 - REVISIONE PREZZI.....22	
ART.26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	22
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....24	
ART.27 - LAVORI A MISURA.....24	

ART.28 – PRESTAZIONI A CORPO	24
ART.29 - LAVORI IN ECONOMIA.....	24
ART.30 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA.....	24
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	25
ART.31 - GARANZIA DEFINITIVA	25
ART.32 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	26
ART. 33 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA.....	26
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	28
ART.34 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	28
ART.35 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	28
ART.36 - PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI	29
ART. 37 – PRESTAZIONI EVENTUALI NON PREVISTE	29
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	31
ART. 38 - NORME DI SICUREZZA GENERALI	31
ART.39 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	31
ART.40 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	31
ART.41 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	32
ART.42 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	33
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	34
ART.43 – SUBAPPALTO	34
43.1 SUBAPPALTO PROGETTAZIONE	34
43.2 SUBAPPALTO LAVORI	34
ART. 44 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	36
ART.45 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	37
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	38
ART. 46 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	38
ART. 47 - PRINCIPI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	38
ART. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI...39	
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	40
ART. 49 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	40
ART. 50 - TERMINI PER IL COLLAUDO	40
ART. 51 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	40

CAPO 12 - NORME FINALI	41
ART. 52 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	41
ART. 53 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	43
ART. 54 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	44
ART. 55 - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	45
ART.56 - CUSTODIA DEL CANTIERE.....	45
ART.57 - CARTELLO DI CANTIERE.....	45
ART. 58 - DANNI DA FORZA MAGGIORE	45
ART. 59 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	46
ART. 60 - TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI	46
ART. 61 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI	47

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per la realizzazione dell'intervento come di seguito denominato dalla Stazione appaltante: "DIGESTIONE ANAEROBICA E PRODUZIONE DI BIOMETANO" con ubicazione: VIA Salmour 66, COMUNE DI FOSSANO (CN)
2. Sono compresi nelle prestazioni dell'appalto la progettazione esecutiva, la predisposizione degli elaborati relativi all'adeguamento delle autorizzazioni AIA ed AUA sulla base della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) proposta, approvata e validata nonché tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare l'intervento completamente compiuto in osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico economica e di quello dei relativi allegati descrittivi, dei quali l'appaltatore dichiara, dopo averne preso visione, di essere a conoscenza.
3. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive ed esecutive, nonché ogni altra necessaria specifica relativa alle lavorazioni da eseguire in cantiere, sono evidenziati negli elaborati e nei grafici di progetto e in ogni altra documentazione allegata al progetto esecutivo approvato e validato.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo a base di gara dell'appalto (lotto unico), I.V.A. esclusa, ammonta ai € 6.029.200,00 così ripartito:

- a. lavori a corpo, € 5.734.200,00 soggetti a ribasso;
- b. oneri indiretti della sicurezza, € 135.800,00 non soggetti a ribasso;
- c. progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 109.200,00 soggetto a ribasso d'asta.
- d. predisposizione degli elaborati relativi ai procedimenti per l'ottenimento dell'AIA e dell'AUA, € 50.000,00 e soggetto a ribasso d'asta

Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle prestazioni posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
4. La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano dagli elaborati di progetto e dagli elementi descrittivi del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi

allegati, salvo quanto sarà precisato dalla Direzione lavori in corso d'opera per la esatta interpretazione del progetto e per i dettagli di esecuzione. La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive che non risultassero dagli elaborati tecnici allegati al contratto, dovrà essere richiesta dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.

5. Si precisa che l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi come indicato nel programma dei lavori predisposto e approvato dalla Direzione Lavori. La Committenza si riserva di apportare modifiche e variazioni senza che l'impresa abbia nulla da eccepire o pretendere.
6. Nessuna opera relativa alla categoria in oggetto, è da considerarsi esclusa dall'appalto per dare compiuta la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti.
7. Ai sensi dell'Articolo 106 comma 1 lettera a) del D.L.50/2016 per il contratto di appalto in oggetto sono previste le clausole di revisione prezzi.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice, in conformità all'art. 61 e all'allegato «A» del d.P.R. n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OS 22 «Impianti di potabilizzazione e depurazione» classifica VI; non sono previste categorie scorporabili.
2. In riferimento al DM 10/01/2017 Allegato 2, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici l'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare in minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente capitolato; fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a. Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)
 - b. Elaborati Autorizzazione AIA vigente
 - c. Elaborati autorizzazione AUA vigente
 - d. Elaborati della verifica di assoggettabilità a VIA presso la Regione Piemonte
 - e. Elaborati di verifica preliminare di V.I.A. presso la Provincia di Cuneo
 - f. Disciplinare di gara
 - g. Offerta economica dell'impresa ed i relativi allegati
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:
 - a) Il Dlgs 18/04/2016 n°50 e successive modifiche e integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione;
 - b) Il DPR 05/10/2010 n°207 per le parti ancora in vigore;
 - c) il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione delle prestazioni;
 - e) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
 - f) le norme tecniche relative ai lavori appaltati, nonché le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI,CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione delle prestazioni.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) Le tabelle di riepilogo delle prestazioni e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzione dei lavori di cui all'Art 106 del Dlgs 50/2016.
 - b) Le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro allegato.

4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati, dichiara di accettare le condizioni contenute nello stesso e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
5. L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.
6. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
 - a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni, e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
 - b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
 - c) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrato, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa;
 - d) di aver esaminato ovvero di essere a conoscenza delle caratteristiche ambientali in relazione al suolo, sottosuolo ed aria per le quali si impegna ad rispetto delle norme Ambientali e ad non alterare le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del sito e dei luoghi circostanti.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara, inoltre:

- a) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- b) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, e tutte le circostanze di tempo di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- c) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione delle prestazioni;
 - b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
 - c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
 - d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
 - e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
 - f) dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
 - g) dei disegni di progetto allegati al contratto.
7. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

8. L'operatore economico deve provvedere alla fornitura di n. 1 CARTELLO DI CANTIERE contenente tutte le informazioni inerenti i lavori in appalto, secondo il FORMAT P.I.U. e richieste dalle vigenti normative completo dei loghi e diciture, in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori. In detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali ivi compresi i nominativi del Direttore dei lavori e del L o dei collaudatori; in particolare l'impresa si impegna obbligatoriamente a riportare la cartellonistica secondo la disciplina PNRR oltre la dizione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" anche riportando l'emblema dell'Unione Europea riportato in testata di capitolato. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti nelle dimensioni e nei materiali nel rispetto delle indicazioni dei Decreti PIU, con materiali resistenti, di aspetto decoroso e mantenuti in ottimo stato sino al collaudo dei lavori, ed eliminati al termine dei lavori. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Il cartello da esporre deve essere visionato ed approvato dalla D.L. al fine di evitare l'omissione di dati/informazioni necessarie. Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Nessuna eccezione potrà essere comunque sollevata dall'Appaltatore qualora nello sviluppo delle prestazioni ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza di dati dei capitolati o dei disegni stessi.
4. La Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di introdurre, in sede esecutiva, quelle varianti o quelle modifiche che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita o della economia del lavoro secondo la normativa vigente.
5. E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Committente, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quanto altro potrà essere comandato dalle competenti Soprintendenze che hanno il controllo e la sorveglianza del cantiere ai sensi delle leggi di tutela in vigore.
6. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice.
2. Resta ferma ove ammissibile l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4,5,6.
3. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'articolo 48, commi 17 e 18 del Codice.

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la sua sede legale indicando i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA e domicilio digitale presso la seguente posta elettronica certificata (corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'OE al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla piattaforma oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ciò ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 co 2 bis e 5 del Codice.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, i verbali, gli ordini di servizio, le convocazioni, le diffide e ogni altra notificazione o comunicazione inerente il contratto proveniente dalla stazione appaltante, dalla direzione lavori e dal CSE si intenderanno ritualmente effettuate mediante l'invio di comunicazioni via PEC all'indirizzo indicato al comma 1.
3. L'appaltatore deve altresì comunicare gli estremi del conto corrente dedicato dove dovranno essere operati i pagamenti nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
7. L'appaltatore è responsabile delle opere appaltate sia per quel che attiene la buona regola esecutiva che per quello che attiene il rispetto delle norme vigenti all'atto dell'esecuzione; egli è infatti pienamente responsabile dalla consegna dei lavori al collaudo, fatti salvi gli artt. 1667 e 1669 del codice civile. In tal senso la presenza di personale di sorveglianza o della direzione lavori, nonché le disposizioni dalla stessa impartite, costituiscono atti disposti per tutelare la stazione appaltante e non riducono le responsabilità dell'appaltatore.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 11 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore in cifra assoluta, indicano la denominazione in Euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale (centesimi uno).
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio delle prestazioni contrattuali

Premesso che alla data di pubblicazione della gara sono in corso le seguenti procedure autorizzative funzionali alla realizzazione dell'opera:

- a) approvazione del PFTE da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese (EGATO 4)
- b) verifica di assoggettabilità dell'intervento alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso la Regione Piemonte (Parte II, titolo III, del D.lgs. n. 152/2006 e L.R. Piemonte n. 40/1998)
- c) valutazione preliminare di impatto ambientale presso la Provincia di Cuneo (ex art. 6 comma 9 D. Lgs. 152/2006)
- d) istanza unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387 del 29/12/2003 "Attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

La tempistica di inizio e conclusione delle prestazioni è la seguente:

1. In esito alla stipulazione del contratto d'appalto l'esecuzione della progettazione esecutiva avverrà a seguito della conclusione delle predette procedure autorizzative e dell'adeguamento delle autorizzazioni AIA e AUA; la documentazione relativa alle predette due fasi autorizzative dovrà essere predisposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto.
2. La consegna della progettazione esecutiva avverrà previa convocazione dell'appaltatore entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure autorizzative.
3. In esito all'approvazione ed alla validazione della progettazione esecutiva ed al perfezionamento delle autorizzazioni AIA e AUA saranno consegnati i lavori entro 30 giorni dalla conclusione positiva delle predette procedure; è tuttavia facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna anche parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta; egli trasmetterà altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
6. Il progetto esecutivo, dovrà essere redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara e determinare con esattezza e in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto consegnato, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto definitivo dovrà recepire

il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)” .Durante la progettazione esecutiva è cura del progettista e/o del soggetto appositamente indicato in sede di offerta dall'operatore aggiudicatario – in possesso dei requisiti indicati dal disciplinare di gara – aggiornare e definire il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008.

7. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori ed eventuali subappaltatori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi: - al DPR 21 aprile 1993, n. 246 - al D.Lgs. n. 106/2017 - ai CAM approvati con DM 23/06/2022 - al D.Lgs. 199/2021 e suoi allegati - ai principi DNSH, - alle «Norme tecniche per le costruzioni NCT 2018» approvate con il D.M 17 Gennaio 2017

Art. 13 - Termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. Il tempo utile per ultimare le prestazioni è ripartito nel seguente modo in:

- ottenimento dell'A.I.A e dell'AUA: documentazione dovrà essere predisposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto
- Progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a partire dalla data consegna-
- lavori completati in 320 (trecentoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'approvazione della progettazione esecutiva; le operazioni di collaudo entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, il tutto a partire dal verbale di consegna dei lavori e comprensivi dell'avviamento a regime dell'impianto.

2. Approvazione nella progettazione esecutiva

Una volta presentata la progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla stazione appaltante secondo i termini e le modalità di cui all'art. 26 del Codice. Al fine di accertare l'unità progettuale, la Stazione appaltante prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo al progetto posto a base di gara. La verifica accerta in particolare:

- a. L'avvenuta implementazione del progetto a base gara;
- b. la completezza della progettazione;
- c. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- d. l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- e. presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- f. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- g. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- h. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori
- i. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- j. la manutenibilità delle opere.

Ottenuta la verifica favorevole, il progetto è validato dal R.P che ne dà notizia tempestivamente all'appaltatore.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al primo, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi.

Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore secondo i termini e le modalità di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosta dalla progettazione approvata a base di gara, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che non contempli l'adozione dei protocolli di sicurezza a favore dei lavoratori g) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.

Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che non ottenga la verifica positiva perché in contrasto con i contenuti di cui agli articoli da 52 a 59 del DPR 207/2010. e s.m.i. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto e, in deroga a quanto diversamente previsto, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: a) le spese contrattuali sostenute; b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazioni

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Per quanto compatibile con l'art. 106 del Codice, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o delle altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Parimenti, il responsabile del procedimento può procedere in modo analogo, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
2. Il verbale di sospensione viene compilato a cura del Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante; detto verbale deve indicare le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione dovrà essere indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

3. Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
4. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.
5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal R.P.

1. Il R.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.P. si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 16 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art.17 - Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto, fatta salva l'applicazione l'art. 108 del Codice, in tema di risoluzione del contratto.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - dell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 13, comma 3;
 - nella ripresa dei lavori che segue ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori.

3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.
4. L'applicazione delle penali non esclude l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente causato, indipendentemente dal suo ammontare.
5. Trattandosi di opera finanziata con il il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sarà applicato quanto previsto dall'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) prevede le seguenti disposizioni specifiche, con penalità, per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
- i. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione di detta relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti dal PNRR.
 - ii. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione di detta relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo

Art.18 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ed approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che

la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - qualora sia richiesto dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. nr. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla medesima Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 2.

Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato);
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore e i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16.
 4. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 18, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, l'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
 5. Ai sensi dell'art. 108, comma 4 del Codice, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il direttore gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.20 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Ai sensi dell'art. 59 del Codice, comma 1-quater del Codice, qualora il concorrente si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione della progettazione esecutiva dei lavori, ALPI ACQUE Spa provvederà alla corresponsione diretta della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, previa approvazione del progetto e presentazione dei relativi documenti fiscali.
2. In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, di garanzia costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
4. Per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21 - Disposizioni generali in materia di pagamenti - Pagamenti in acconto.

1. Sono previste rate di acconto quando l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza secondo quanto stabilito dal presente capitolato, raggiungano un importo non inferiore a 25% (venticinque per cento) dell'importo contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previa acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto (personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice), il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della L. 4 agosto 2006, n. 248 e dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come introdotto dall'art. 2, comma 9, della L. 24 dicembre 2006, n. 286, nonché dell'art. 105 del Codice, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
6. Qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, nei casi in cui non sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto alla trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente.
7. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, fatte salve le verifiche di cui ai commi precedenti, il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. n. 207/2010, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di emissione.
8. La Stazione appaltante dispone il pagamento degli importi in base al predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. È facoltà dell'esecutore, trascorsi i termini previsti ai precedenti commi e nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 c.c.
10. In applicazione dell'art. 107 del Codice, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
11. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.
12. L'Amministrazione, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, può verificare con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il pagamento del saldo relativo alla predisposizione degli elaborati dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dell'AIA e dell'AUA avverrà all'esito del rilascio delle relative autorizzazioni. Il pagamento avverrà a 60 gg, previa emissione di fattura dell'operatore economico affidatario
2. Il pagamento del saldo della fase di progettazione esecutiva potrà avvenire soltanto dopo l'ottenimento dei vari titoli autorizzatori indicati nel disciplinare di gara, non potendo essere approvata una progettazione che non tenga conto delle eventuali prescrizioni cogenti o richieste di modifica contenute nelle pertinenti autorizzazioni amministrative. Il pagamento avverrà a 60 gg, previa emissione di fattura dell'operatore economico affidatario.
3. Per quanto riguarda Il conto finale dell'esecuzione dei lavori è redatto entro giorni 30 dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.P.
4. In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 4, alle condizioni di cui al comma 5.
5. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'esecutore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
6. La rata di saldo e la ritenuta a garanzia previste all'art. 30 del Codice, nulla ostando, sono corrisposte entro 90 giorni dall'emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Trova applicazione, ove compatibile, il precedente art. 22.
7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fidejussoria prevista all'art. 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016.
8. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
9. L'appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art.23 - Ritardi nel pagamento

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento, nel rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e di mora, secondo quanto di seguito specificato.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 22 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Amministrazione per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
5. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'Amministrazione non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art.24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

Ai fini della disciplina in materia di revisione dei prezzi, in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, si applicano le disposizioni previste dall'art. 29, D.L. n. 4/22 convertito in L. 25/22 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art.26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.P.
3. Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice, le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto o concessione, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione non le rifiuti, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. L'Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al concessionario con questo stipulato tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori, servizi, forniture, progettazione.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.27 - Lavori a misura

1. Non sono previsti lavori da contabilizzarsi a misura.

Art.28 – Prestazioni a corpo

1. La valutazione delle prestazioni a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo comprendendo sia la parte di progettazione e sia quella di esecuzione, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell'allegata tabella «B», di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati al rigo b), considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

Art.29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia, ove ne sussistano i presupposti, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010.

Art.30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali approvvigionati a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei lavori, salvo diversa valutazione della Direzione lavori

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art.31 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Valgono altresì i contenuti dell'articolo 93 del d.lgs. 50/2016.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, così come espressamente stabilito all'art. 103, comma 4, del d.lgs. 50/2016.
4. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
6. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
7. La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di

variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

Art.32 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo è ridotto al cinquanta per cento qualora l'esecutore sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEN ISO 9000 così come previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, qualora in sede di offerta l'operatore economico abbia segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti il possesso dei relativi requisiti, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui ai commi precedenti. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l'esecutore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 giorni prima della consegna delle prestazioni, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la responsabilità civile per danni causati a terzi e nell'esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultanti dal relativo certificato. In caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro importo di contratto;

partita 2) per le opere preesistenti:

euro 15% dell'importo di contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di prestazioni aggiuntive affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 20% dell'importo di contratto.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui al comma 3, sia con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice dei contratti, deve essere altresì presentata alla stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata delle prestazioni e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione per di errori od omissioni al progetto. La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'art. 24 del Codice dei contratti, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'art. 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.34 - Variazione delle prestazioni

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per ciò l'impresa esecutrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Non sono riconosciute come varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori preventivamente approvato dal responsabile del procedimento.
4. Non costituiscono varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo previsto in contratto per la realizzazione dell'opera.
5. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 40, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'art. 41.
6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art.35 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Codice, il contratto può essere variato, oltre a quanto previsto al precedente articolo, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del d.lgs. 50/2016, se la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto e se il valore è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a. le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;
 - b. il 15% del valore iniziale del contratto.

Art.36 - Prezzi applicabili alle nuove prestazioni e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni dei prezzi dell'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente art. 3).
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, non siano previsti prezzi per le prestazioni in variante, mediante apposito verbale di concordamento, si procede alla formazione di nuovi prezzi, secondo quanto di seguito disciplinato.
3. Qualora venga ordinato di eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a. desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del D.P.R. 207/2010;
 - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
4. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
5. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta ad eccezione degli oneri di sicurezza
6. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 37 – Prestazioni eventuali non previste

1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia di variante eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale.
3. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
4. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
5. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
6. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'esecutore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela previste agli artt. 15, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
6. L'impresa appaltatrice deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore e gli esecutori sono obbligati a osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art.40 - Piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.41 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro. Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., trasmette al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa esecutrice prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

Art.42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del medesimo Decreto legislativo.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.43 – Subappalto

43.1 SUBAPPALTO PROGETTAZIONE

Per la progettazione non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art 31 comma 8 del Codice e dalle Linee guida A.N.A.C. n. 1/2019, per cui: "L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista."

43.2 SUBAPPALTO LAVORI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

È ammesso il subappalto dei lavori alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato e integrato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/21, e della disciplina prevista dal CSA; pertanto, nel presente appalto, che richiede la qualificazione dell'OE in una sola categoria individuata come prevalente e non essendo previste categorie scorparabili, i lavori dovranno essere eseguiti in prevalenza dall'OE aggiudicatario.

In particolare, si precisa che potranno essere oggetto di subappalto unicamente le opere civili, l'impiantistica elettrica ed idraulica e tutte le opere complementari, meramente accessorie, non strettamente connesse al ciclo di trattamento fanghi e rifiuti ed alla produzione metanigena.

I lavori o le parti di opere subappaltabili espressamente indicate nella domanda di partecipazione, dovranno costituire comunque quota minoritaria rispetto all'importo contrattuale, al netto degli oneri di sicurezza e di progettazione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ALPI ACQUE Spa dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si precisa altresì che, per i subappalti delle categorie individuate dall'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012, i subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente iscritti all'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list"), istituito dall'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 e s.m.i..

Non saranno autorizzati subappalti che non siano stati preventivamente dichiarati in sede di offerta e in difetto di specificazione dei lavori oggetto di sub-affidamento. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, ove il concorrente abbia presentato istanza di subappalto in sede di gara, la stazione appaltante autorizzerà il subappalto ai sensi di quanto previsto nell'art. 105 comma 4 del Codice, purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria in conformità alla normativa vigente;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di essi che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- l'affidatario abbia depositato copia del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai sensi del citato art. 105, comma 13 del Codice, e nei casi espressamente ivi previsti, si precisa che ALPI ACQUE Spa provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i, al/ai cottimista/i e/o fornitori e/o prestatori di servizi l'importo ad essi dovuto per le attività dagli stessi eseguite in favore dell'appaltatore:

1. Il Direttore dei Lavori e il R.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
2. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del Codice entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
5. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

6. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'affidatario, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.
8. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'affidatario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
10. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto
11. Per quanto non previsto al presente articolo si applica quanto disposto all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 ed al successivo art. 46.
12. L'affidatario è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.
13. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 44 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni Penali previste dall'art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646, come modificato dal decreto - legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in Legge 1 dicembre 2018 n. 132 (reclusione da 1 a 5 anni e multa di un terzo dell'importo dell'appalto).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006 n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendenti affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art.45 - Pagamento dei subappaltatori

1. Salvo nei casi previsti al successivo comma 3, l'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
3. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore (o cottimista) l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
4. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente comma 4.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'articolo 205, comma 1, del d.lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, troverà applicazione l'accordo bonario secondo quanto disciplinato dai commi da 2 a 7 del d.lgs. 50/2016.
2. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 4.
4. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è attribuita al Giudice ordinario, appartenente al foro di Cuneo

Art. 47 - Principi sull'esecuzione del contratto e disposizioni sulla manodopera

1. Nell'esecuzione del contratto, gli esecutori sono tenuti all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, a rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs. 50/2016.
2. Al personale impiegato nei lavori in oggetto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi e la cassa edile.
4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del Codice, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 44. In caso di crediti insufficienti allo scopo si procede all'escussione della garanzia definitiva.

6. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio delle prestazioni

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché nei casi previsti all'art. 108, comma 2 del D.Lgs 50/2016.
3. In caso di risoluzione si farà luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di detti materiali, attrezzature e mezzi d'opera devono essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Per quanto non previsto si applica l'art. 108 del D.Lgs 50/2016.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011, in tema di lotta alla mafia, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite; si applica l'art. 109 del 50/2016.
5. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione con le modalità previste dall'art. 199 del d.P.R. 207/2010.
2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
3. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, comma 2, del d.P.R. 207/2010. (si è giusto)

Art. 50 - Termini per il collaudo

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

1. Durante l'esecuzione dei lavori è facoltà dell'Amministrazione effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Si applicano, in quanto compatibili gli artt. 229 comma 3, 234 commi 2,3,4 e 235 del D.P.R. 207/2010.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante, ove se ne manifestino i presupposti o la necessità, trattandosi di infrastruttura ambientale a servizio pubblico, si riserva la presa in consegna anticipata anche parziale dell'opera subito dopo l'ultimazione dei lavori, e prima dell'emissione del certificato di collaudo, secondo le modalità di cui all'art. 230 del d.P.R. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Ha tuttavia facoltà di richiedere la redazione di apposito verbale circa lo stato di consistenza delle opere.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri contemplati nel D.Lgs. 50/2016, nel capitolato generale d'appalto e nel d.P.R. 207/2010 ove vigente e nel presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, nonché l'eventuale ripristino delle pavimentazioni delle aree comuni, non oggetto dei lavori, ma utilizzate quali aree di cantiere;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) per i lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde, ecc., l'esecutore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione
- n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- s) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico

dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Concludendo, s'intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, spirato il termine di garanzia. Con i prezzi contrattuali l'appaltatore dovrà pure mantenere in buono stato tutti gli attrezzi e i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio esistenti che occorrono per i lavori in economia.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a

colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L'appaltatore deve, a suo onere e cura, prima dell'inizio dei lavori, richiedere al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo le concessioni relative ad eventuali occupazioni di sedime demaniale, prelievi di materiale litoide e taglio di vegetazione esterna all'alveo attivo.
5. L'appaltatore deve, a suo onere e cura, assicurare l'efficienza della viabilità di cantiere mettendo in campo tutti quegli accorgimenti: canalette, inerbimenti, sistema di raccolta acque in grado di smaltire le acque in direzione del corso d'acqua senza generare erosioni localizzate. Al termine dei lavori (composti da anche più lotti) tali piste dovranno essere chiuse, riportando la morfologia allo stato originario, o secondo disposizioni della D.L.

Art. 54 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni eventualmente eccedenti le quantità riutilizzate nell'ambito del cantiere, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in uno dei siti/cava disponibili in zona, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
 - I materiali provenienti dalle escavazioni, eccedenti le quantità riutilizzate nell'ambito del cantiere, sono ceduti all'appaltatore.
 - Per tale cessione l'appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali; l'appaltatore è pertanto tenuto a trasportate e regolarmente smaltire detti materiali alle pubbliche discariche -anche speciali, ove occorra- a propria cura e spese.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
 - I materiali provenienti dalle demolizioni, eccedenti le quantità riutilizzate nell'ambito del cantiere, sono ceduti all'appaltatore.
 - Per tale cessione l'appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali; l'appaltatore è pertanto tenuto a trasportate e regolarmente smaltire detti materiali alle pubbliche discariche -anche speciali, ove occorra- a propria cura e spese.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo seguente.

Art. 55 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'aggiudicatario deve rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art.56 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art.57 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori e da quanto previsto nelle disposizioni ministeriali in merito alla linea di finanziamento del PNRR, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nonché la manutenzione e la sostituzione in caso di deterioramento e/o danneggiamento determinato da qualunque causa.

Art. 58 - Danni da forza maggiore

1. Non verrà accordato all'esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore.
2. Nei casi di forza maggiore, l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. I danni di forza maggiore saranno accertati con la seguente procedura. La segnalazione deve essere effettuata dall'impresa entro il termine perentorio di 3 giorni solari da quello in cui si è verificato l'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso, appena ricevuta la denuncia di cui al comma 3, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - e. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
 7. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 59 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. 145/2000.
4. Sono inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.

Art. 60 - Tracciabilità delle operazioni

1. L'appaltatore avrà l'onere di comunicare alla stazione appaltante e alla direzione lavori le modalità di accesso a spazio Cloud condiviso nel quale dovranno essere inseriti tutti i documenti relativi all'appalto comprese le schede tecniche dei materiali utilizzati, le certificazioni CAM e tutti i documenti relativi alla sicurezza nel cantiere.
2. Tali documenti dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante su supporto informatico adeguato alla fine dei lavori.

Art. 61 - Criteri ambientali minimi

1. Ai sensi dell'art. 34 del Dlg 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di edifici pubblici - Dm 11/10/2017

Si faccia riferimento al documento allegato al presente progetto "Relazione sui criteri ambientali minimi"

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti CAM sarà evidente attraverso la consegna alla direzione lavori dell'opportunità tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del requisito stesso.

Le modalità di presentazione alla stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

La stazione appaltante può collegare l'eventuale inadempimento delle seguenti prescrizioni a sanzioni e se del caso alla risoluzione del contratto.